

Ente Cambiano S.c.p.A.

Statuto Sociale

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 8 giugno 2020

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – FINALITÀ SOCIALI
Art. 1 - Denominazione
1] È costituita una società cooperativa per azioni denominata «Ente Cambiano Società cooperativa per azioni» di seguito anche soltanto la “Società” o la “Cooperativa”.
2] La Società, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 2, comma 3-bis della legge 8 aprile 2016, n. 49, origina della “Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino – Firenze) Società Cooperativa per azioni”, la quale fu costituita come “Cassa Cooperativa di Prestiti con sede in Cambiano”, comune di Castelfiorentino, con atto del 20 aprile 1884. La Società svolge attività non solo di sostegno economico, ma anche di assistenza nei confronti dei soci. In ragione del sopra indicato procedimento, la Società assume, in un contesto di mutualità prevalente ai sensi dell’art. 2514 cod. civ. e dell’art. 4 del presente Statuto, la qualifica di Conferente dell’azienda bancaria in “Banca Cambiano 1884 S.p.A.” di seguito anche soltanto la “Conferitaria”. Alla Società è preclusa l’assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Cambiano.
Art. 2 – Sede
1] La Società ha sede nel Comune di Castelfiorentino.
2] Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, unità locali e sedi operative decentrate purché nell’ambito della Regione Toscana.
Art. 3 – Durata
1] La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2084 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell’Assemblea straordinaria.
Art. 4 – Scopi statutari e settori di intervento
1] La Società:
(i) assicura ai propri soci i servizi funzionali al mantenimento dei rapporti con la società cui la Cooperativa ha conferito, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 14 febbraio 2016 n. 18 come convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, la propria azienda bancaria anche mediante la formazione e l’informazione sui temi del risparmio e la promozione di programmi di assistenza. In particolare, la Società svolge, in via prevalente e in conformità alle disposizioni codicistiche, attività mutualistiche ivi comprese quelle di valorizzazione del patrimonio sociale;
(ii) cura e promuove sia per i propri soci che per i propri dipendenti nonché di quelli delle società da essa partecipate e/o controllate, sia per quelli della Conferitaria e quelli delle società da essa controllate e/o partecipate:
a) le attività ed i progetti volti allo sviluppo sociale ed economico dei territori di riferimento;
b) l’attuazione di programmi di welfare;
c) le iniziative culturali, artistiche e di formazione nell’interesse del contesto di riferimento;
d) le iniziative di educazione finanziaria;
e) i servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la Conferitaria e con le società da essa controllate e/o partecipate anche mediante piani di formazione ed informazione sui temi del risparmio oltre che programmi di assistenza;
(iii) promuove, gestisce, organizza e realizza, alle migliori condizioni di mercato, per i propri soci e per terzi, l’informazione e la formazione professionale prevalentemente in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa, anche mediante la promozione, la gestione, l’organizzazione di congressi, convegni, seminari, corsi di formazione professionale, percorsi di avviamento e crescita manageriale ed ogni altra iniziativa o attività a contenuto formativo o culturale sia in aula che a distanza;
(iv) gestisce e valorizza il patrimonio mobiliare e immobiliare, anche attraverso progetti ed iniziative di investimento per il perseguimento di finalità mutualistiche.
2] La Società, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, può – al fine di perseguire gli scopi indicati al precedente comma 1 – rilasciare stanziamenti, borse di studio e contributi di beneficenza e solidarietà in favore dei soci, dei parenti e degli affini entro il secondo grado, nonché nell’interesse di predefinite categorie sociali.
3] La Società promuove progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni del territorio, ivi comprese quelle da essa eventualmente costituite, finalizzati a perseguire le proprie finalità.
4] La Società può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi; in particolare essa può promuovere, funzionalmente al conseguimento degli scopi sociali, l’istituzione di società o enti, ovvero, l’acquisizione e la cessione di partecipazione in essi esclusi quelli comportanti assunzione di responsabilità illimitata.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 – Soci Cooperatori
1] Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.
2] Qualora il numero dei soci sia ridotto – <i>durante societate</i> – al di sotto del minimo legale, esso deve essere reintegrato nel termine massimo stabilito dalla legge, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.
3] I soci antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 49/2016 conservano i requisiti di ammissibilità.
4] Possono essere soci coloro che, condividendo i principi della mutualità prevalente, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. È compito del Consiglio di Amministrazione valutare la sussistenza dei relativi requisiti qualitativi.
5] L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e alla partecipazione del socio all’attività economica della Cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo termine.
6] I soci cooperatori:

- (i) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- (ii) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Art. 6 – Domanda di Ammissione

1] Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) se persona fisica:
1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
 2. l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
 3. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
 4. l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
 5. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.
- b) se persona giuridica, società, associazioni o altro ente:
1. quanto previsto nei precedenti punti 2, 3, 4, e 5 relativi alle persone fisiche;
 2. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, e l'indicazione del luogo di esercizio dell'attività;
 3. la deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;
 4. la qualità o funzione rappresentativa della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1] Il compito di accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 6, e di quelli previsti dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti, è posto in capo all'organo amministrativo. La delibera sulla domanda avanzata dal soggetto interessato ad acquisire la qualità di socio deve essere adottata entro sessanta giorni dalla richiesta.

2] La delibera di cui al precedente comma 1 deve comunicarsi all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

3] Il rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente motivato.

4] Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 – Diritti dei soci

1] I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

2] Il diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è subordinato alla richiesta avanzata da un numero complessivo di soci che rappresenti almeno un decimo della compagine societaria, ovvero un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

3] I soci iscritti nel relativo libro sociale esercitano i diritti sociali e patrimoniali previsti dalle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

In particolare essi:

- a) intervengono in Assemblea ed esercitano le conseguenti prerogative amministrative;
- b) partecipano al dividendo, nei limiti consentiti dalle norme sulle cooperative a mutualità prevalente, deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società.

Art. 9 – Obblighi dei soci

1] Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:

1. al versamento, con le modalità e i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - (i) dell'importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte;
 - (ii) della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - (iii) del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;
2. all'osservanza delle disposizioni statutarie, oltre che dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa;
3. a contribuire alla definizione dei progetti sociali e al supporto del territorio come da programmi approvati nelle sedi istituzionali;
4. a non svolgere attività in contrasto con le finalità sociali.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1] La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 – Recesso del socio

1] Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 *quater*, d.l. n. 14 febbraio 2016 n. 18 convertito in legge 8 aprile 2016 n. 49, ha diritto di recedere dalla Società, il socio che:

1. abbia perso i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;

2. trattandosi di persone giuridiche, società, associazioni o altro ente, si trovi in stato di liquidazione o comunque sia sottoposta a procedura concorsuale ovvero altra procedura conseguente ad uno stato di crisi.
2] Il recesso non può essere parziale.
3] La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società, con idonei mezzi atti ad assicurare la ricezione. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la richiesta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione, accertando la correlazione tra i motivi che hanno indotto il socio a recedere e le ipotesi previste sia dalla legge sia dallo Statuto.
4] Se, all'esito della valutazione condotta nei termini di cui al precedente comma 3, l'organo amministrativo constata l'assenza dei presupposti per il recesso, esso ne deve dare comunicazione al socio; il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare i rimedi previsti dalla legge.
5] Tanto per il rapporto sociale quanto per il rapporto mutualistico il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.
Art. 12 – Esclusione del socio
1] L'esclusione è di competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere annotata nel libro soci.
2] L'esclusione di un socio, oltre alle ipotesi contemplate dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione ove egli: <ol style="list-style-type: none"> 1. perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa; 2. violi le disposizioni legali, statutarie e dei regolamenti adottati dalla Cooperativa; 3. si renda moroso dei versamenti dovuti per la sottoscrizione della propria partecipazione; 4. eserciti attività non confacenti alle finalità perseguite dalla Cooperativa.
3] Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento ed è immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
4] Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici.
Art. 13 – Liquidazione del socio
1] I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, e dell'eventuale sovrapprezzo, ove versato. Al di fuori di tali ipotesi, ove sia stato richiesto il rimborso ai sensi dell'art. 2529 cod. civ., questo potrà avvenire nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 2545- <i>quinquies</i> cod. civ..
2] L'importo della somma liquidata ai soci receduti o esclusi è individuato esclusivamente sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
3] La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2545- <i>quinquies</i> cod. civ..
4] Il pagamento deve essere effettuato al più tardi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.
Art. 14 - Morte del socio
1] In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del <i>de cuius</i> , il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi dell'art. 13.
2] Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, qualsivoglia documentazione, purché idonea, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
3] Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Cooperativa, al più tardi entro sei mesi dalla data del decesso.
TITOLO III
STRUMENTI FINANZIARI
Art. 15 – Norme applicabili
1] Ferme restando le previsioni indicate al precedente Titolo II, possono essere ammessi alla Cooperativa gli acquirenti degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., i quali acquisiscono la qualità di soci finanziatori. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.
2] Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
Art. 16 – Trasferibilità dei titoli
1] Il trasferimento dei titoli di cui sono portatori i soci finanziatori è soggetto alla disciplina della clausola di gradimento secondo le disposizioni in appresso specificate oltre quelle di legge.
2] Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il potenziale soggetto interessato all'acquisto. L'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
3] Il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.
Art. 17 – Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori
1] La competenza all'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è dell'Assemblea straordinaria. In tale delibera devono disciplinarsi l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle

azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2524 e 2441 cod. civ..
2] All'interno della deliberazione di cui al comma precedente, dovranno essere indicati: (i) il prezzo di emissione delle azioni; (ii) gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.
3] A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.
4] In conformità alle indicazioni di cui all'art. 2351 cod. civ., la Società può emettere azioni prive del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, oltre che di azioni a voto plurimo.
Art. 18 – Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori
1] Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria secondo quanto previsto al precedente art. 17.
2] La delibera di emissione adottata dall'Assemblea straordinaria, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.
3] Il diritto di recesso, fermo restando quanto stabilito ai precedenti artt. 11 e 13, spetta ai soci finanziatori esclusivamente quando sia decorso un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci. Resta comunque la possibilità per l'Assemblea straordinaria di prevedere, in sede di emissione, un periodo maggiore decorso il quale il socio finanziatore può validamente esercitare il diritto di recesso. Il rimborso delle azioni, ove perfezionato il procedimento di recesso, dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2437-bis e seguenti cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
4] In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di cui è portatore il socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso di capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni deve tenersi conto sia del valore nominale, sia della quota parte delle riserve indivisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Art. 19 – Diritti amministrativi e di partecipazione alle Assemblee
1] Ai soci finanziatori è attribuito il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti, sia in forma ordinaria sia in forma straordinaria, nei limiti di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale secondo quanto previsto dall'art. 2526, comma 2, cod. civ..
2] I soci finanziatori si riuniscono e deliberano secondo la disciplina dell'Assemblea speciale prevista dalla legge.
3] L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne si faccia richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.
4] Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti cod. civ.
Art. 20 – Strumenti finanziari di debito
1] La Società, previa delibera adottata dall'Assemblea straordinaria, può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod. civ..
2] Con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; b) le modalità di circolazione; c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
3] All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e a quelle dei possessori degli strumenti finanziari diversi, ed al relativo rappresentate comune, si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ..
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 21 – Elementi costitutivi
1] Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 1. dal capitale sociale, che ha natura variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 306,00; 2. dalla riserva legale; 3. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi delle disposizioni di legge e delle presenti disposizioni statutarie; 4. dalla riserva straordinaria; 5. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.
2] La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 2447-bis e seguenti cod. civ..
Art. 22 – Bilancio di esercizio
1] L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2] Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, alla redazione del bilancio nonché, nei casi previsti dalla legge, del bilancio consolidato.

3] L'Assemblea ordinaria, fermo quanto stabilito al successivo art. 24, è convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora la Società sia tenuta a redigere anche il bilancio consolidato, il termine è di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4] L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli: <ol style="list-style-type: none"> 1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge; 2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura stabilita dalla legge; 3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.1992, n. 59; 4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; 5. ad eventuale ripartizione dei ristorni qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
TITOLO V
ORGANO ASSEMBLEARE
Art. 23 – Assemblee
1] Le decisioni vengono collegialmente assunte in Assemblea e possono essere di carattere ordinario oppure straordinario.
2] L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, ancorché in Italia, mediante avviso scritto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea può convocarsi utilizzando uno dei seguenti metodi: <ol style="list-style-type: none"> (i) lettera raccomandata <i>a/r</i>, almeno 15 giorni prima dell'adunanza; (ii) mediante avviso pubblicato su un quotidiano ad idonea diffusione regionale; (iii) mediante avviso consegnato a mano personalmente al socio, almeno 8 giorni prima dell'adunanza; (iv) mediante avviso comunicato attraverso mezzi che assicurino una idonea ricezione almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
3] Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima sia per la seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso dalla prima.
Art. 24 – Assemblea ordinaria
1] L'Assemblea ordinaria, ferme restando le prerogative riconosciute dalla legge: <ol style="list-style-type: none"> 1. approva il bilancio e la destinazione degli utili, nei termini indicati dal precedente art. 22, comma 3; 2. procede alla nomina delle cariche sociali; 3. nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale e provvede alla loro revoca; 4. determina il compenso degli organi di amministrazione e controllo; 5. delibera sulla responsabilità degli organi di amministrazione e controllo; 6. approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie; 7. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
Art. 25 – Assemblea straordinaria
1] L'Assemblea straordinaria delibera su: <ol style="list-style-type: none"> 1. modificazioni dello Statuto; 2. nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori; 3. ogni altra materia attribuibile dalla legge; 4. emissione degli strumenti finanziari secondo le previsioni di legge e del presente Statuto.
Art. 26 – Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni
1] Possono validamente esercitare il diritto di voto nell'Assemblea quei soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione in conformità alle presenti disposizioni statutarie.
2] Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
3] L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.
4] L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.
5] I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
6] L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. La delibera di modifica delle disposizioni statutarie deve, in deroga a quanto stabilito dal presente comma, essere adottata con il dieci per cento dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto.
7] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha i seguenti compiti: <ol style="list-style-type: none"> (i) verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza;

- (ii) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- (iii) regola lo svolgimento dell'adunanza;
- (iv) accerta i risultati delle votazioni.

8] Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti. Nei casi di cui all'art. 2375 cod. civ., secondo comma, ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Art. 27 – Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1] I soci cooperatori che, per qualsivoglia ragione, non sono in grado di intervenire personalmente all'adunanza assembleare, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate.

2] In deroga al primo comma, il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

3] Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

4] I soci finanziatori possono conferire delega esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ..

Art. 28 – Assemblee separate

1] Nelle ipotesi contemplate dall'art. 2540 cod. civ. ovvero quando sia espressamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le Assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, sono precedute dalle Assemblee separate.

2] L'avviso di convocazione dovrà contenere perlomeno i seguenti elementi: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora, della prima e dell'eventuale seconda convocazione, sia delle singole Assemblee separate sia dell'Assemblea generale. Nelle ipotesi di Assemblee separate gli ambiti territoriali verranno definiti di volta in volta. Il Consiglio di Amministrazione provvederà sulla base delle risultanze del libro soci, ad indicare nell'avviso di convocazione le province singole e raggruppate per le quali si terranno le Assemblee separate ed il luogo di svolgimento delle stesse. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, deliberare a quale Assemblea parteciperanno i soci residenti o aventi sede nelle province non sopra indicate, avendo come criterio, ove possibile, la contiguità territoriale.

3] L'Assemblea generale dovrà essere convocata entro dieci giorni dalla data dell'ultima Assemblea separata in seconda convocazione.

4] Ciascuna Assemblea separata è costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto in questa stessa; in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5] Nell'Assemblea generale i *quorum* costitutivo e deliberativo indicati al precedente art. 26, comma 6, sono da intendersi, ai fini della presente disposizione, rispettivamente riferiti al numero dei soci e dei voti rappresentati dai delegati. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate di assistere all'Assemblea generale senza diritto di intervento e di voto.

6] Le Assemblee separate, ferma la nomina di un segretario, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità di questi, dal Vicepresidente ovvero da un altro componente del Consiglio di Amministrazione designato previamente con apposita deliberazione consiliare.

7] Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, se compatibile, quanto disposto nei precedenti articoli oltre alla disciplina legislativa in materia di assemblee.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29 – Composizione del Consiglio di Amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori

1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di undici membri nel numero determinato dall'Assemblea prima dell'elezione. Le procedure di elezione (candidatura e votazione) sono disciplinate in un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2] La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

1. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
3. coloro che intrattengono con la Società o con le società controllate ovvero con le società sottoposte a comune controllo rapporti di lavoro dipendente, di consulenza, di prestazione d'opera.

3] Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente nelle modalità indicate dal successivo art. 30.

4] Salvo quanto previsto dall'art. 2390 cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 30 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione e ruolo del Presidente

1] Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

<p>2] Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>(i) assicura l'effettivo funzionamento del governo dell'impresa, ivi compreso il riferimento ai poteri delegati;</p> <p>(ii) presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite tempestivamente ai suoi componenti;</p> <p>(iii) svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno;</p> <p>(iv) vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società.</p>
<p>3] Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.</p>
<p>4] Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni del presente Statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, di seguito "Consigliere Delegato", ferma restando la possibilità di delegare agli altri componenti il compimento di un singolo affare.</p> <p>Ove la delega conferita al Consigliere Delegato comprenda anche le funzioni ed i poteri che il presente Statuto attribuisce al Direttore ai sensi dell'art. 34 del presente Statuto, ciò comporterà, a seconda del caso, la cessazione automatica del Direttore in carica ovvero l'impedimento alla nomina dello stesso e l'attribuzione al Consigliere Delegato delle funzioni e dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Direttore.</p> <p>In caso di assenza o impedimento, il Consigliere Delegato è sostituito dal dipendente o consigliere indicato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>Art. 31 – Compiti del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>1] Fatte salve le competenze riservate all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.</p>
<p>2] Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. delibera sulla determinazione degli indirizzi di gestione della Società; 2. nomina e revoca il Direttore e conferisce i relativi poteri; 3. assume i provvedimenti ad esso demandati dal presente Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale; 4. predisporre i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che regolano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 5. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e nelle condizioni di legge; 6. relaziona, in occasione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
<p>Art. 32 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione, validità delle deliberazioni e verbalizzazione delle riunioni consiliari</p>
<p>1] Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.</p>
<p>2] Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.</p>
<p>3] Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o, prese in conformità a quanto stabilito nei commi precedenti, deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte.</p>
<p>Art. 33 – Cessazione dalla carica e reintegrazione del Consiglio di Amministrazione</p>
<p>1] Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.</p>
<p>2] Qualora, invece, venga a mancare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.</p>
<p>3] Qualora, infine, vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea, per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Ove il Collegio Sindacale non provveda alla convocazione dell'Assemblea, questa – nel rispetto delle forme e tempi previsti dal presente Statuto – potrà essere convocata anche per iniziativa di un singolo socio.</p>
<p>4] La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.</p>
<p>TITOLO VII</p>
<p>DIREZIONE</p>
<p>Art. 34 – Direzione. Compiti e responsabilità</p>

<p>1] La Direzione è affidata a un Direttore. Nell'ipotesi di cui al primo periodo del quarto comma dell'art. 30 del presente Statuto, le disposizioni del presente titolo e tutte le altre disposizioni dello Statuto riferite al Direttore devono intendersi applicabili anche al Consigliere Delegato, in quanto compatibili. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal dipendente o consigliere indicato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>2] Il Direttore deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 2, del presente Statuto. Non può essere nominato Direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.</p>
<p>3] In particolare, il Direttore esercita le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interviene con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 2. dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; 3. persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni dell'organo amministrativo; 4. coordina tutti i settori di cui all'art. 4, ivi compresi quelli mutualistici, assicurando coerenza e funzionalità nello svolgimento della gestione imprenditoriale; 5. sottoscrive la corrispondenza, nonché gli atti ordinari e i documenti che riguardano la Cooperativa; 6. esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.
<p>4] Il Direttore, oltre a quanto specificato al precedente comma 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione; (ii) predisporre il progetto di bilancio; (iii) è capo del personale.
<p>5] Il Direttore ha il dovere di informare il Consiglio di Amministrazione, con una periodicità perlomeno trimestrale, di tutte le attività svolte nell'ambito delle prerogative definite ai precedenti commi 3 e 4.</p>
<p>Art. 35 – Collegio Sindacale</p>
<p>1] La Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, che è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Possono assumere tale carica anche i soci cooperatori. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se eletti, decadono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che controllano la Società e di quelle sottoposte a comune controllo; 3. coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
<p>2] La nomina di un membro effettivo e di uno supplente è riservata ai soci cooperatori o, se esistenti, ai soci finanziatori. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.</p>
<p>3] Il Collegio Sindacale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento; 2. valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi; 3. verifica il rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse; 4. segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
<p>5] I sindaci intervengono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.</p>
<p>6] Delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato da tutti i Sindaci intervenuti. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del Collegio Sindacale e delle deliberazioni assunte.</p>
<p>7] È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di esprimere il voto.</p>
<p>Art. 36 – Revisione legale</p>
<p>1] L'attività di revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti cod. civ..</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p>
<p style="text-align: center;">SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>
<p>Art. 37 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio</p>

1] Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545–*duodecies* cod. civ., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
4. gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

2] Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente modo:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato nei termini definiti dalla legge o dalle presenti disposizioni statutarie, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
2. all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
3. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo alla quale la società aderisce, ai sensi dell'art. 11, legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Regolamenti

1] Per meglio disciplinare il funzionamento interno – anche per regolamentare i rapporti tra la Cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica nel contesto imprenditoriale indicato dal precedente art. 4 – il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Art. 39 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1] I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2] In particolare, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ., la Cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 – Disposizioni transitorie

1] Le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del presente Statuto trovano applicazione a far data dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle stesse.

2] Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Amministratore prima della scadenza prevista rispettivamente dal comma 1 del presente articolo, il soggetto chiamato a sostituirlo deve possedere i medesimi requisiti previsti per i soggetti in carica all'epoca.